

## CIRCOLARE INFORMATIVA A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: **Proroga sostituzione dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo**

### **Decreto 6 Dicembre 2011**

Questo Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 299 del 24/12/2011, e di fatto modifica due articoli del **Decreto 3 Novembre 2004** relativo ai criteri di scelta ed installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo.

Gli articoli modificati nel Decreto 3 Novembre 2004 sono:

Articolo 1 – Le parole “**ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi**” sono sostituite dalle seguenti: “**di cui all'allegato I del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151**”

Articolo 5 – Le parole “**sei anni**” sono state sostituite dalle seguenti: “**otto anni**”

Per effetto della modifica portata all'articolo 5 del Decreto 3 Novembre 2004 che fissava la sostituzione dei dispositivi non marcati CE entro il 18 Febbraio 2011, **tale scadenza è stata prorogata al 18 Febbraio 2013.**

In una situazione di confusione come quella che si è venuta a creare, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta una proroga, si consiglia alle ditte di manutenzione di segnalare ogni qualvolta si trovino dispositivi non rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto 3 Novembre 2004, ovvero non marcati CE, di segnalare all'utente la non conformità.

E' un dovere specifico del manutentore quello di mettere in evidenza le anomalie riscontrate. Sarà poi compito e responsabilità del datore di lavoro decidere cosa fare!

CORDIALI SALUTI

ANTINCENDIO SERVICE S.R.L.

Via della Libertà, 14  
33020 TORREZZO (UD)  
C.F. e P. IVA 02727180302

